

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7923 Anno 2019

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 13/12/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 20 marzo 2018, C.G., per il tramite del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 6 marzo 2018, con la quale il detto giudice aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato presentata in data 27 febbraio 2010 dallo stesso difensore di fiducia, nel corso dell'udienza di trattazione del processo a suo carico, in via di celebrazione nelle forme del giudizio immediato.

2. Con il provvedimento impugnato il giudice assumeva che non sussistesse impedimento assoluto dell'imputato, determinato da forza maggiore dell'imputato, a presentare l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro il termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc.pen. - scadente nel caso concreto il 24 dicembre 2017 -, posto che era da escludersi che entro tale termine il C. fosse rimasto privo di difesa tecnica, emergendo dagli atti che la richiesta di sostituzione del difensore di ufficio, nominatogli ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod.proc.pen. a seguito di rinuncia del difensore di fiducia, non era stata accolta, di modo che questi avrebbe dovuto provvedere nel termine a depositare per conto dell'imputato la richiesta ex art. 458, comma 1, cod. proc.pen., di tale volontà del patrocinato essendo del tutto avvertito.

3. Il ricorso per cassazione consta di due motivi, con i quali si denuncia:

3.1. la violazione degli artt. 175, commi 1 e 4, cod.proc.pen., 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., eccependosi la nullità assoluta inficiante l'ordinanza impugnata perché pronunciata inaudita altera parte, ancorchè fosse in corso un procedimento principale che si stava svolgendo in contraddittorio delle parti; di modo che il procedimento incidentale relativo alla restituzione nel termine avrebbe dovuto mutuare le forme del procedimento principale;

3.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 175, commi 1 e 4, e 178 lett. c) cod.proc.pen., e il vizio di motivazione, dovendosi riconoscere la sostanziale assenza di difesa tecnica dell'imputato nell'arco temporale stabilito per proporre l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato, attesa l'inerzia tenuta dal difensore di ufficio, e non potendosi porre a carico dell'imputato, vieppiù perché detenuto, l'onere di nominare un difensore di fiducia, tantopiù che egli non poteva prevedere che il difensore di ufficio venisse meno agli obblighi impostigli dal patrocinio del quale era stato investito.

4. Con requisitoria depositata in data 17 novembre 2018, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Perla Lori, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, vuoi per l'infondatezza delle doglianze articolate, vuoi perché l'istanza di rimessione in termini era stata comunque depositata tardivamente, avuto riguardo alla data di nomina del difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va osservato in rito che la dedotta nullità dell'ordinanza impugnata derivante da violazione del diritto d'intervento dell'imputato e del suo difensore è manifestamente infondata, posto che è *jus receptum* che nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme: tanto perché la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma 4, cod.proc.pen. alle forme di cui all'art. 127 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418; Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015, De Musso, Rv. 262035; Sez. 1, n. 317 del 17/12/2014 - dep. 08/01/2015, Bardhi, Rv. 261707; Sez. 6, 18240 del 16/04/2013, Ambrosino, Rv. 255139).

2. Nel merito, deve ribadirsi che, nel vigente ordinamento processuale, vige l'equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, con la conseguenza che, siccome desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 97 cod. proc.pen., il difensore di ufficio è obbligato all'esercizio dei doveri inerenti al patrocinio del quale è stato investito fino all'eventuale dispensa dall'incarico o alla nomina di un difensore di fiducia (Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017 - dep. 07/02/2018, Spina, Rv. 272438) e che il patrocinato è tenuto a vigilare sull'operato del difensore da lui nominato o nominatogli.

A lume di tale principio è patente l'infondatezza delle tesi accampate dal ricorrente per screditare l'argomentazione posta dal giudice censurato a corredo del diniego di accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per proporre la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.

Deve, infatti, escludersi che il ricorrente fosse privo di difesa tecnica, posto che dagli atti risulta che l'istanza di sostituzione, presentata dal difensore di ufficio nominato al C., ai sensi dell'art. 97, comma 5, cod. proc. pen., era stata rigettata, in data 22 dicembre 2017; così come non coglie nel segno il rilievo secondo il quale l'interessato non potesse prevedere l'inadempimento dei doveri difensivi da parte del difensore di ufficio, posto che gli incombeva l'onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri defensionali da parte del difensore di ufficio, con il quale

egli, peraltro, intratteneva contatti quotidiani, come attestato dalla documentazione in atti; con la conseguenza che, constatane l'inerzia in virtù del predetto doveroso controllo, egli ben avrebbe potuto provvedere a nominare un difensore di fiducia affinché questi, munitosi di procura speciale, presentasse tempestivamente la richiesta ex art. 458, comma 2, cod.proc.pen..

3. Ne viene che, se la forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili, di talché la stessa non è ravvisabile quando l'impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale (Sez. 6, n. 5221 del 11/03/1993, Osagie Anuanru, Rv. 194021), di certo le circostanze invocate dal ricorrente come impeditive della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato non si presentano idonee ad integrarla, non costituendo ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta in tal senso, potendo egli farvi luogo attraverso un procuratore speciale all'uopo nominato ovvero attraverso un difensore di fiducia, nominato in sostituzione di quello di ufficio.

4. Va nondimeno preso atto della tardività della stessa istanza di restituzione nel termine, avvenuta solo in data 27 febbraio 2018, a fronte di una nomina del difensore di fiducia in data 22 gennaio 2018, a nulla rilevando, ai fini della determinazione del dies a quo per la presentazione della istanza di restituzione nel termine - da identificarsi con il giorno in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. - l'avvenuta concessione di un termine a difesa, all'udienza del 30 gennaio 2018, fino all'udienza del 27 febbraio 2018 (cfr. pag. 2, secondo capoverso, ricorso per cassazione), dovendosi avere riguardo esclusivamente alla data della nomina fiduciaria, quale fatto comportante la cessazione dell'impedimento assoluto ad esercitare il potere processuale e la prerogativa difensiva di cui all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen..

5. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2018.